ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 15 APR. 2019 Deliberazione N. 201

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente DOTT. MARCO MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☒	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☒	☐
3. FEBBO Mauro	☒	☐
4. FIORETTI Piero	☒	☐
5. LIRIS Guido Quintino	☒	☐
6. VERI' Nicoletta	☒	☐

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*" e ss.mm.ii. **Approvazione risultanze campionamenti anno 2018. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2019.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Disposizioni in materia ambientale*", in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
- il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*", così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
- la L.R. 22.12.2010, n. 59 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE*", art. 37;
- il D.M. 30.03.2010 inerente la definizione di criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;
- il D.M. 19 aprile 2018, di modifica del D.M. 30 marzo 2010;

VISTI gli **Allegati** al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:
- **Allegato A** (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- **Allegato B** (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- **Allegato C** (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- **Allegato D** (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- **Allegato E** (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- **Allegato F** (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

VISTO l'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018 con il quale sono apportate modifiche agli artt. 3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:
- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:
1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la DGR n. 169 del 21.03.2018, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2018;

RICHIAMATA la DGR n. 301 del 21.04.2015, con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la *Consulta Regionale* ed il *Tavolo Tecnico,* con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

RICHIAMATA la D.D. n. DPE012/03 del 16/01/2019 con la quale è stato disposto:

- di approvare, a conclusione della stagione balneare 2018, la classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, applicando il calcolo sulle quattro annualità 2015-2018, individuando, nel contempo, le acque "eccellenti", "buone", "sufficienti" e "scarse";
- di precisare che le risultanze della classificazione sono riportate nell'allegato "A" alla determinazione, con l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2018 e la relativa classe di appartenenza , elaborata ai sensi dell'art.8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2015-2018);

PRESO ATTO che a seguito di comunicazione a mezzo mail del Ministero della Salute in data 08/04/2019, con la quale si segnalava una diversa classificazione tra Ministero e UE, si è reso necessario procedere ad un riallineamento della classificazione delle acque di balneazione approvata con la D.D. n. DPE012/03 del 16/01/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 e dell'Allegato II del D.lgs. n. 116/08, a conclusione della stagione balneare 2018, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

VISTI:

- l'**Allegato "A-CW"** alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2019 – dati quadriennio 2015-2018 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A-LW"** alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2019 – dati quadriennio 2015-2018 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A1-CW"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2019 e la loro classificazione per l'anno 2019;
- l'**Allegato "A2"**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2014 – 2018;
- l'**Allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2019;
- l'**Allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2019;
- l'**Allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
- l'**Allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2019;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta dei Comuni di Civitella Alfedena (AQ), Barrea (AQ) e Villetta Barrea (AQ) di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche nel proprio territorio anche attraverso la fruizione di alcune aree del Lago di Barrea ai fini della balneazione, delle risultanze analitiche conformi dei prelievi effettuati dall'ARTA - Distretto Provinciale dell'Aquila e dell'istruttoria tecnica del competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine, ai sensi dell'art. 4, comma 1.a) del D.lgs. n. 116/2008 sono state individuate tre nuove acque di balneazione nel Lago di Barrea, controllate dai punti di seguito elencati, indicati nell'**Allegato "A-LW"** al presente atto:

- Località Gravare IT013066100001 Long. = 13,973353 Lat. = 41,762855;
- Località Colle Giglio IT013066100002 Long. = 13,975907 Lat. = 41,759565;
- Località Convento IT013066100003 Long .= 13,979113 Lat. = 41,759103;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta del Comune di Pescara di cui alla nota prot.n. 0012915 del 21/01/2019 avente per oggetto: "*Approvazione risultanze campionamenti anno 2018 - Adempimenti regionali per la stagione balneare 2019. Osservazioni Comune di Pescara*", con la quale tra l'altro si propone, a seguito delle risultanze dei campionamenti anno 2018, di poter monitorare il tratto di costa attualmente controllato dal punto di monitoraggio IT013068028004 denominato: "*Zona an.te Via Balilla*",

mediante un nuovo punto di prelievo, in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare, compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Long. 14.2174653; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223; Lat. 42.46877);

DATO ATTO dei contenuti della nota del Comune di Pescara, prot.n. 0058829/2019, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. 0099243/19 del 01/04/2019, con la quale sono state trasmesse agli Enti interessati integrazioni documentali in riferimento alla precedente nota prot.n. 0012915/2019 a seguito dell'incontro tecnico svoltosi in data 18/02/2019 c/o gli Uffici del Servizio OO.MM. e Acque Marine della Regione Abruzzo provvedendo a trasmetterle agli stessi con nota prot.n. 44664 dell'8/03/2019 ed al fine di valutare come le opere infrastrutturali realizzate (*apertura diga foranea e realizzazione di un braccio a mare, la realizzazione di una barriera soffolta - opere realizzate nel 2018*), nonché ulteriori interventi (es. *potenziamento effettuato dei sistemi fognari (ACA Spa) e programmazione di nuovi interventi di potenziamento del sistema depurativo, monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti fluviali per i parametri incidenti sulla qualità delle acque di balneazione nel litorale di Pescara*), stanno determinando un influsso sulla dinamica del trasporto dei sedimenti fluviali ed una influenza sulle correnti marine che si formano nell'area;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.lgs. n. 116/2008 ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, co. 5 del D.lgs. 116/2008 si dispone:
"*5. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, .. omissis .. la valutazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati relativi a meno di quattro stagioni balneari se:*

a) Le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
b) Si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione dei dette acque di balneazione. In tal caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;
c) *.. omissis...* ";

DATO ATTO che a seguito della valutazione della documentazione presentata dal Comune di Pescara, come sopra citata, acquisita agli atti del Servizio OO.MM. e Acque Marine, si ritiene che alla luce delle risultanze dei campionamenti anno 2018, si denota un trend migliorativo dei dati di qualità delle acque marine nelle aree interessate rispetto al passato, in quanto nei **n. 8** (otto) prelievi routinari effettuati da giugno a settembre 2018, non si sono riscontrati superamenti dei valori limite indicati dalla norma, derivanti dalla nuova configurazione delle infrastrutture portuali, si ritiene che si possa valutare positivamente la proposta del Comune di Pescara di **individuare un nuovo punto di prelievo**, in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare e, comunque, in un punto più rappresentativo per le attività di monitoraggio come richiamato dall'art. 6, co. 3 del D.lgs. 116/2008;

RITENUTO di:

- individuare **un nuovo punto di prelievo** in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare, compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Long. 14.2174653; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223; Lat. 42.46877), denominato: " *Zona ant. Via Leopardi* ", avente le seguenti coordinate: Lat.42,470249 – Long. 14,220312, come riportato nell'Allegato "A1-CW";
- riservarsi di classificare il nuovo punto di prelievo a seguito dei risultati che si avranno previa l'effettuazione, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008, di almeno n. 16 campioni;
- prevedere che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo di nuova individuazione, ancora non classificate (**NC**), poiché derivanti da acque classificate di qualità "*scarsa*", secondo un criterio di maggiore precauzione, **siano temporaneamente vietate alla balneazione per la stagione 2019** e siano sottoposte ad un campionamento con frequenza quindicinale;
- prevedere l'applicazione per il punto di nuova individuazione denominato: " *Zona ant. Via Leopardi* ", al fine dell'eventuale riapertura alla balneazione, di quanto disposto nell'Allegato D al presente provvedimento;
- di prescrivere al Comune di Pescara la programmazione e realizzazione di nuove misure di risanamento e di gestione, nonché di controllo, finalizzate all'individuazione e rimozione delle cause

di eventuali criticità ambientali, che dovranno essere comunicate al Servizio OO.MM. e Acque Marine entro il **31/05/2019**;

- di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti che potranno derivare dal consulto avviato con il Ministero della Sanità con nota prot.n. 0101781/19 del 02/04/2019;

EVIDENZIATO che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell'anzidetto **Allegato "A-LW"** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

CONSIDERATO che sono state segnalate dall'ARTA Abruzzo delle criticità emerse nella stagione balneare 2018 per l'accesso in sicurezza, ai fini del campionamento, ai punti di prelievo IT013069058011 – *300 mt. Sud Foce Fiume Moro* nel Comune di Ortona e IT013069091002 – *Zona antistante Km 493,900 S.S. 16* nel Comune di Torino di Sangro, che inducono a programmare, per la stagione balneare 2019, delle modifiche delle acque di balneazione sottese ai predetti punti di prelievo;

RICHIAMATO l'Allegato "A1-CW" al presente provvedimento, dove vengono evidenziati in particolare i **punti di prelievo eliminati**, le cui acque di pertinenza sono state raggruppate con le acque di balneazione dei punti di campionamento contigui, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.lgs. n.116/2008, come di seguito indicato:

- **Provincia di Chieti:**
  - **Comune di Ortona** - Punto IT013069058011 – *300 mt. Sud Foce Fiume Moro,* le cui acque di pertinenza sono state accorpate a quelle del punto contiguo IT013069058005 – *200 mt. Nord Punta Mucchiola*;
  - **Comune di Torino di Sangro** - Punto IT013069091002 – *Zona antistante Km 493,900 S.S. 16,* le cui acque di pertinenza sono state accorpate a quelle del punto contiguo Punto IT013069091006 – *Zona antistante Località Le Morge*;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 5, co. 4. a) della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: *"... Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento"*;

RICHIAMATO l'allegato **"B"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2019;

RICHIAMATO l'allegato **"B1"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2019;

RITENUTO opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione,* per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

VALUTATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità **"scarsa"** ed elencate nell'Allegato **"B1"** potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

CONSIDERATO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.Lgs. n.116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

RITENUTO opportuno impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2019, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

DATO ATTO che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all'art. 1 del Decreto 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del Decreto ministeriale 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

RITENUTO opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione e l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;

DATO ATTO:
- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
- che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

UDITI il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. **DI APPROVARE** gli **Allegati** di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
   - **Allegato "A-CW"** alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2019- Dati quadriennio 2015-2018- elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato II del D.lgs. n. 116/08;
   - **Allegato "A-LW"** alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2019-Dati quadriennio 2015-2018- elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
   - **Allegato "A1-CW"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2019 e la loro classificazione per l'anno 2019;
   - **Allegato "A2"**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2014 – 2018;
   - **Allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2019;
   - **Allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2019;
   - **Allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali);
   - **Allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2019;
2. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 116/2008 ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni;
3. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 7, co. 5 del D.lgs. 116/2008 si dispone:

"*5. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, .. omissis .. la valutazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati relativi a meno di quattro stagioni balneari se:*

   a) Le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
   b) Si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione dei dette acque di balneazione. In tal caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;
   c) *.. omissis...* ";

4. **Di RITENERE** che a seguito della valutazione della documentazione presentata dal Comune di Pescara, come sopra citata, acquisita agli atti del Servizio OO.MM. e Acque Marine ed alla luce delle risultanze dei campionamenti anno 2018, che denotano un trend migliorativo dei dati di qualità delle acque marine nelle aree interessate rispetto al passato, in quanto nei **n. 8** (otto) prelievi routinari effettuati da giugno a settembre 2018, non si sono riscontrati superamenti dei valori limite indicati dalla norma, derivanti dalla nuova configurazione delle infrastrutture portuali, che si possa valutare positivamente la proposta del Comune di Pescara di **individuare un nuovo punto di prelievo**, in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare e, comunque, in un punto più rappresentativo per le attività di monitoraggio come richiamato dall'art. 6, co. 3 del D.lgs. 116/2008;
5. **DI PREVEDERE**:
   - L'individuazione di **un nuovo punto di prelievo** in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare, compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali

Long. 14.2174653; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223; Lat. 42.46877), denominato: "*Zona ant. Via Leopardi* ", avente le seguenti coordinate: Lat.42,470249 – Long. 14,220312, come riportato nell'Allegato "A1-CW";

- di riservarsi di classificare il nuovo punto di prelievo a seguito dei risultati che si avranno previa l'effettuazione, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008, di almeno n. 16 campioni;
- che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo di nuova individuazione denominato: "*Zona ant. Via Leopardi* ", ancora non classificate (**NC**), poiché derivanti da acque classificate di qualità "*scarsa*", secondo un criterio di maggiore precauzione, **siano temporaneamente vietate alla balneazione per la stagione 2019** e siano sottoposte ad un campionamento con frequenza quindicinale;
- l'applicazione per il punto di nuova individuazione denominato: "*Zona ant. Via Leopardi* ", al fine dell'eventuale riapertura alla balneazione, di quanto disposto nell'**Allegato D** al presente provvedimento;
- di prescrivere al Comune di Pescara la programmazione e realizzazione di nuove misure di risanamento e di gestione, nonché di controllo, finalizzate all'individuazione e rimozione delle cause di eventuali criticità ambientali, che dovranno essere comunicate al Servizio OO.MM. e Acque Marine entro il **31/05/2019**;
- di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti che potranno derivare dal consulto avviato con il Ministero della Sanità con nota prot.n. 0101781/19 del 02/04/2019;

6. **DI STABILIRE** che sono vietate alla balneazione le **acque lacustri** non specificatamente individuate nell'**Allegato "A-LW"** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;
7. **DI STABILIRE** che a seguito di segnalazione dell'ARTA Abruzzo circa le criticità emerse nella stagione balneare 2018 per l'accesso in sicurezza, ai fini del campionamento, ai punti di prelievo IT013069058011 – *300 mt. Sud Foce Fiume Moro* nel Comune di Ortona e IT013069091002 – *Zona antistante Km 493,900 S.S. 16* nel Comune di Torino di Sangro, sono programmate, per la stagione balneare 2019, delle modifiche delle acque di balneazione sottese ai predetti punti di prelievo, come riportato nell'**Allegato "A1-CW"** al presente provvedimento, dove vengono evidenziati in particolare **i punti di prelievo eliminati**, le cui acque di pertinenza sono state raggruppate con le acque di balneazione dei punti di campionamento contigui, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.lgs. n.116/2008, come di seguito indicato:
   - **Provincia di Chieti:**
     - **Comune di Ortona** - Punto IT013069058011 – *300 mt. Sud Foce Fiume Moro,* le cui acque di pertinenza sono state accorpate a quelle del punto contiguo IT013069058005 – *200 mt. Nord Punta Mucchiola*;
     - **Comune di Torino di Sangro** - Punto IT013069091002 – *Zona antistante Km 493,900 S.S. 16,* le cui acque di pertinenza sono state accorpate a quelle del punto contiguo Punto IT013069091006 – *Zona antistante Località Le Morge*;
8. **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'**Allegato "B1"**, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:
   - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
   - individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
   - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione,* per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
   - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
9. **DI STABILIRE** che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'**Allegato "B1"** potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
10. **DI STABILIRE** altresì, che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'**Allegato A** del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione.

Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) ed all'art.10 del D.lgs. n. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

11. **DI PRENDERE ATTO** che per le acque di balneazione classificate di qualità **"scarsa"** per cinque anni consecutivi, riportate nell'**Allegato "B"**, è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2019, salvo le eventuali valutazioni, caso per caso, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 116/2008;
12. **DI IMPEGNARE** gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;
13. **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto all'art. 32, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;
14. **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il **1° maggio** e termina il **30 settembre**, che i prelievi vengono effettuati a partire dal **15 aprile** fino al **30 settembre** e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'**Allegato A** del D.M. 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
15. **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'**Allegato A** del D.M. del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, co. 4, lettere a) e b) del Decreto stesso;
16. **DI DARE ATTO** che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'**Allegato B** - Cianobatteri e l'**Allegato C** - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;
17. **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente l'elaborazione e l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
18. **DI FAR OBBLIGO** alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'**Allegato "D"** al presente atto:
    a) delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
    b) delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
    c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
    d) apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
    e) segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
19. **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare **2019** sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal D.M. del 30.03.2010, art. 2, co. 4, lettere a) e b);

20. **DI IMPEGNARE** l'ARTA Abruzzo al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal D.M. del 30.03.2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 di modifica del D.M. 30 marzo 2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'**Allegato "D"** al presente atto;
21. **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
22. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio OO.MM. e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;
23. **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA - Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del Servizio idrico, al Ministero della Salute e al MATTM;
24. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo/Urbanistica e Territorio-Qualità Acque di Balneazione;

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO: OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO: QUALITÁ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI

L'Estensore
Dott. Franco Gerardini

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini

(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Primavera

(firma)

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)